



## CIRC. N.49

I C. "M.L. KING"-CALCINAIA  
Prot. 0009599 del 19/10/2023  
IV (Uscita)

**AI DOCENTI**

**AI DSGA**

**AL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

**AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E**

**DELL'I.C. M. L. KING**

**AL R.E.**

### **OGGETTO: CHIARIMENTI SULLE RICHIESTE DI ESONERO DALL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA**

Per gestire correttamente le richieste delle famiglie di esonerare i loro figli dalle lezioni di educazione fisica.

Partiamo dalla normativa di riferimento. È opportuno sottolineare che:

- "Ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1958, n.88, l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (C.M. 17 luglio 1987, n.216, n. 1771/A).

- l'obbligo è valido naturalmente anche per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dove tale disciplina è prevista dalle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del 2012. Inoltre, ai sensi della legge n. 234/2021, è previsto l'insegnamento specialistico di "educazione motoria" nelle classi quarte e quinte della scuola primaria;

- le lezioni di educazione fisica, nelle scuole di ogni ordine e grado, comportano sia una componente di attività pratica che una componente di attività teorica che costituiscono un diritto e un dovere per alunni e docenti. Esse, pertanto, rappresentano significative opportunità di socializzazione e di formazione e informazione culturale nonché, per le loro specifiche modalità di svolgimento, l'occasione per aggiungere e mettere in luce aspetti peculiari della personalità degli alunni.

Ciò premesso, ferma restando l'obbligatorietà di tale insegnamento, essa "Può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa".

I genitori, o chi ne fa le veci, dell'alunno o dell'alunna che, per problemi di salute emersi all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, legati a infortuni o malattie, si trovi in condizioni fisiche o psicofisiche, temporanee o permanenti, di impossibilità allo svolgimento di alcune o di tutte le attività pratiche o a sostenere particolari carichi di lavoro nell'ambito delle scienze motorie, dovranno presentare al dirigente scolastico formale richiesta di esonero da tali attività. A essa dovrà essere allegato un certificato del medico curante che, senza contenere la diagnosi, attesti le motivazioni che evidenziano in modo chiaro l'impossibilità da parte dell'alunno/a di svolgere le attività pratiche e il periodo di validità temporale dell'esonero stesso.

Il dirigente scolastico, preso atto della documentazione presentata, dovrà considerare l'accettazione dell'esonero delle attività. Si sottolinea che "Gli accertamenti medici risultanti dalla documentazione allegata costituiscono meri elementi di giudizio, per quanto rilevanti, in vista della responsabile e autonoma determinazione del Capo d'Istituto stesso" (C.M. sopra citata).

In caso di accoglimento della richiesta, verrà anche evidenziato che questa non esime l'alunno dal partecipare alle lezioni di scienze motorie, limitatamente a quegli aspetti compatibili con le sue particolari condizioni. Lo stesso dirigente provvederà ad inoltrare la comunicazione al docente di scienze motorie che ne annoterà sul registro personale le date di inizio e termine di validità. L'eventuale prosecuzione dell'esonero comporterà la richiesta di un ulteriore certificato medico. Sarà cura del docente coinvolgere comunque nelle ore curricolari gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

Da ultimo, si precisa, a proposito della valutazione intermedia e finale, che "[...] il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse. L'allievo esonerato parzialmente o totalmente dalle prove pratiche di scienze motorie non potrà essere esonerato totalmente dalle lezioni della disciplina stessa, ma le dovrà comunque seguire per ciò che è relativo alla parte teorica" (C.M. 6 giugno 1995, n. 1702/A2).

Di recente, l'obbligatorietà della disciplina per tutti gli alunni, compresi gli studenti con disabilità, è ribadita anche dal recente D.I. n. 153/2023 – che ha integrato e modificato il D.I. n. 182/2020 – in cui si precisa che la valutazione degli apprendimenti va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche se queste sono aggregate per aree disciplinari, e che per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado non è previsto l'esonero da nessuna disciplina.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Elisabetta Iaccarino

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)